



Sede
20122 Milano
Piazza S. Babila, 1
Telefono: 02 7764.1
Telefax: 02 780870
Email: info@ania.it

Rappresentanza
00186 Roma
Via della Frezza, 70
Telefono: 06 32688.1
Telefax: 06 3227135
Email: info@ania.it

Prot. 0335 Circolare 136
Distribuzione 19
Tributi 24

Roma, 27 settembre 2001

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 132/E del 18 settembre 2001

Come è noto, l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha inserito nel regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. d), del TUIR, già previsto per le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, anche quelle spettanti alle società di persone.

Considerate le difficoltà interpretative che da tale modifica sono derivate, specie con riguardo all'applicazione della ritenuta (cfr. nostro Prot. 0059 Circolare 25 Distribuzione 1, Tributi 6 del 15 febbraio 2001), l'Associazione, con istanza del 27 febbraio 2001, ha chiesto all'Amministrazione finanziaria un chiarimento in merito.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 132/E del 18 settembre u.s., che si allega in copia, pur ritenendo che l'intendimento del legislatore sia stato quello di equiparare, a tutti gli effetti fiscali, le indennità erogate alle società di persone a quelle erogate alle persone fisiche, ha escluso l'applicabilità alle indennità in questione della ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel presupposto, affermato nella precedente circ. n. 57/E del 18 giugno 2001 (vd. allegato stralcio), che tali indennità continuano a confluire nel reddito d'impresa.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Orio

Allegati

Risoluzione 132/E Agenzia delle Entrate 18/09/2001
Stralcio circ. 57/E Agenzia delle Entrate 18/06/2001